



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

**DELIBERA N. 139/15/CSP**  
**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO AVVIATO**  
**DAL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI PIEMONTE NEI**  
**CONFRONTI DELLA SOCIETÀ VIDEOGRUPPO TELEVISIONE S.R.L.**  
**(FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO**  
**LOCALE “VIDEOGRUPPO”) PER LA VIOLAZIONE DELLE**  
**DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL’ART. 37, COMMA 1, D.LGS. 177/05**  
**E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E NEGLI ARTT. 3,**  
**COMMA 1, E 5-BIS, COMMA 3, DELLA DELIBERA**  
**N. 538/01/CSP E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI**  
**(CONTESTAZIONE N. 9/15)**

## **L'AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 28 luglio 2015:

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 recante “*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 529/14/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 390/15/CONS;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati Regionali per le Comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS recante “*Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delegabili ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTO l’Accordo quadro del 4 dicembre 2008 tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative regionali e delle Province autonome di cui alla delibera n. 444/08/CONS del 29 luglio 2008;

VISTA la delibera n. 316/09/CONS del 10 giugno 2009 recante “*Delega di funzioni ai Comitati per le comunicazioni*” e, in particolare, l’allegato A concernente “*Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni di cui all’art. 3 dell’Accordo quadro*”;

VISTA la convenzione del 17 settembre 2012 recante “*Delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni*” che delega al Co.re.com. Piemonte l’esercizio della funzione di “*vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva inclusa la tutela del pluralismo mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale secondo le linee guida dettate dall’Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedurali*”;

VISTO l’atto di contestazione - cont. n. 9/15 del Comitato regionale per le comunicazioni Piemonte - adottato, in data 9 aprile 2015, nei confronti della società Videogruppo Televisione S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “*Videogruppo*” e notificato in pari data sia alla predetta società Videogruppo Televisione S.r.l. sia alla società Telelombardia S.r.l.

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

## **1. Fatto e Contestazione**

Con atto del Comitato regionale per le comunicazioni Piemonte - cont. n. 9 /15 - previo accertamento datato 1 aprile 2015, è stata contestata, in data 9 aprile 2015, alla società Videogrupo Televisione S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “*Videogrupo*” e notificata in pari data alla predetta società e alla società Telelombardia S.r.l. la violazione delle disposizioni contenute nell’art. 37, comma 1, del d.lgs. 177/05, e negli artt. 3, comma 1, e 5-*bis*, comma 3, della delibera n. 538/01/CSP nel corso della trasmissione della programmazione televisiva dei giorni 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24 settembre 2014; in particolare, si è contestato la mancanza di ogni riferimento chiaro e completo al prezzo di vendita del prodotto nel corso della trasmissione di televendite sul servizio di media audiovisivo “*Videogrupo*”.

La società Telelombardia S.r.l. ha esperito, in data 21 e 28 aprile 2015, accesso agli atti del procedimento.

## **2. Deduzioni della società**

La società Telelombardia S.r.l., con appositi scritti difensivi presentati in data 20 maggio 2015 al Comitato regionale per le comunicazioni Piemonte, nel chiedere l’archiviazione del procedimento sanzionatorio, ha eccepito quanto segue:

- a) in forza della disposizione contenuta nell’art. 7 della legge 689/81, nessuna responsabilità è addebitabile alla società Telelombardia S.r.l. “*per i fatti commessi da Videogrupo Televisione S.r.l.*”, in quanto “*alla data della notifica Videogrupo Televisione S.r.l. era un soggetto già estinto dal 1 gennaio 2015*”;
- b) l’accertamento della violazione in esame è tardivo, in quanto “*tra la relazione dei monitori e l’atto di accertamento sono trascorsi ben quattro mesi (senza considerare che tra la violazione e l’atto di accertamento sono passati addirittura sette mesi)*”;
- c) l’atto di contestazione non contiene tutti gli elementi prescritti dall’art. 5, comma 2, della delibera n. 410/14/CONS e, in particolare, la facoltà di pagare in misura ridotta la sanzione amministrativa pecuniaria e l’indicazione delle modalità di invio degli scritti difensivi;
- d) è “*frutto di un errore*” il riferimento alle disposizioni contenute nell’art. 37, comma 1, del d.lgs. 177/05 e nell’art. 3, comma 1, della delibera n. 538/01/CSP, in quanto queste disciplinano la diversa fattispecie della c.d. riconoscibilità della comunicazione commerciale audiovisiva, in cui, certamente, non rientra quella contestata;
- e) le televendite contestate contengono tutti gli elementi di cui all’art. 5-*bis* della delibera n. 538/01/CSP compreso il riferimento al prezzo, in quanto l’oggetto dell’offerta è costituito dalla “*consulenza gratuita a domicilio finalizzata alla*

*successiva valutazione ed eventuale selezione del prodotto*” da acquistare, consulenza resa in forma gratuita.

Il Comitato regionale per le comunicazioni Piemonte, con delibera n. 36/2015 datata 15 giugno 2015, nel prendere atto degli esiti dell’istruttoria, ha proposto a questa Autorità *“l’irrogazione della sanzione amministrativa nella misura minima prevista dalla legge [...]”*.

In particolare, a fondamento della delibera testé citata, il predetto Comitato ha sostenuto che:

- a) l’art. 7 della legge 689/81 *“afferisce a fattispecie del tutto diversa, trattandosi di atto di fusione fra società e non di successione ereditaria”*; inoltre, a differenza di quanto eccepito dalla parte, l’atto di contestazione è stato notificato, a mezzo posta elettronica certificata, sia alla società Videogruppo S.r.l. sia alla società Telem Lombardia S.r.l.;
- b) la parte *“è stata messa in grado di conoscere i singoli dettagli delle contestazioni effettuate circa un mese prima della scadenza del termine per la presentazione delle memorie difensive”*, in quanto dagli atti istruttori risultano riportati *“in maniera dettagliata le date e gli orari delle singole violazioni”*;
- c) la notifica della contestazione non è tardiva, in quanto l’atto di accertamento è stato adottato in data 1 aprile 2015 e la contestazione è stata notificata in data 9 aprile 2015; quanto ai limiti temporali, entro cui si è svolta l’attività preistruttoria, *“l’attività 2015 ha visto questo Co.re.com. impegnato nel monitoraggio h24 per una settimana di ben 11 emittenti e, tramite relazione finale del 1.12.2014, il soggetto monitore incaricato ha complessivamente sottoposto all’attenzione di questa Amministrazione circa seicento episodi di supposte/eventuali violazioni da parte delle singole emittenti [...]”*; inoltre, *“questo Co.re.com. dispone di unicamente due funzionari addetti all’attività istruttoria in materia di monitoraggio e nemmeno in via esclusiva [...]”*;
- d) riguardo alla mancata indicazione nell’atto di contestazione della facoltà di pagare in misura ridotta la sanzione amministrativa pecuniaria *“trattasi di fattispecie non applicabile in quanto l’eventuale irrogazione nonché la determinazione della misura della sanzione non rientrano nelle competenze di questo Co.re.com.”*, mentre riguardo alla mancata indicazione delle modalità di invio degli scritti difensivi, dal *“tenore letterale”* della contestazione *“si ritiene di aver puntualmente assolto a tale dettato normativo”*;
- e) la disciplina relativa alla fattispecie della riconoscibilità della comunicazione commerciale audiovisiva *“costituisce il presupposto legislativo da cui discende lo specifico disposto normativo che si assume violato e contestato [...]”*; infine, *“essendo la consulenza finalizzata alla vendita di prodotti e pertanto non potendo la stessa costituire, di per sé, un servizio a sé stante nonché fine a se stesso, non è possibile ritenere la stessa, così come prospettata, un articolo soggetto a televendita”*.

### 3. Valutazioni dell'Autorità

La proposta presentata dal Comitato regionale per le comunicazioni Piemonte non risulta meritevole di accoglimento.

Dalla documentazione versata in atti risulta che, con atto di esecuzione datato 17 dicembre 2014, la società Videogruppo Televisione S.r.l. si fonde mediante incorporazione nella società Telelombardia S.r.l..

A seguito di tale accadimento, la società Videogruppo Televisione S.r.l. risulta cancellata dal Registro delle Imprese a partire dal 24 dicembre 2014.

Tanto premesso, ai sensi dell'art. 2495 del codice civile "*Cancellazione della società*", ogni società si estingue con la cancellazione dal Registro delle Imprese.

Alla luce degli atti e delle osservazioni sopra esposti, la contestazione - cont. 9/15 - mossa alla società Videogruppo Televisione S.r.l., in data 9 aprile 2015, stante l'avvenuta estinzione della società stessa a far data dal 24 dicembre 2014, risulta assolutamente nulla, in quanto rivolta ad un soggetto allora non più esistente, nei cui confronti nessun procedimento sanzionatorio doveva essere avviato.

Infatti, il provvedimento amministrativo può considerarsi assolutamente nullo, tra l'altro, nelle ipotesi in cui esso manchi dei connotati essenziali dell'atto amministrativo necessari *ex lege* a costituirlo, quale, ad esempio, la mancanza del soggetto destinatario ai sensi dell'art. 21-*septies* della legge 241 del 1990.

In altri termini, nel caso in esame, si riscontra la nullità assoluta strutturale dell'atto di contestazione, dal momento che lo stesso risulta privo di un elemento strutturale - individuazione del soggetto nei cui confronti l'atto di contestazione dispiega i suoi effetti - essenziale ai fini della sua stessa costituzione.

Inoltre, la notificazione anche alla società Telelombardia S.r.l. dell'atto di contestazione in esame adottato, però, nei confronti della sola società Videogruppo Televisione S.r.l. non vale a rendere valido ed efficace l'atto di contestazione stesso nei confronti della società incorporante Telelombardia S.r.l., dal momento che, in tema di illecito amministrativo e di sanzioni amministrative, la notificazione non è da considerarsi quale elemento intrinseco di alcun provvedimento, né, tantomeno, una condizione di validità dello stesso, bensì un mero adempimento di carattere estrinseco finalizzato a rendere edotti i soggetti destinatari in odine a quanto disposto dall'Amministrazione (Cass. Sez. II 5 giugno 2006 n. 13207);

CONSIDERATO che la nullità dell'atto di contestazione sopra indicato, oltre a determinarne l'invalidità dell'atto stesso a produrre gli effetti per cui era stato posto in essere, ne determina l'insanabilità;

RITENUTO, pertanto, che la riscontrata nullità dell'atto di contestazione possa assumere carattere assorbente rispetto alle altre censure sollevate dalla parte, escludendone, così, ogni ulteriore esame per esigenze di economia procedimentale;

RITENUTO, pertanto, di non poter procedere all'irrogazione della sanzione pecuniaria amministrativa per la nullità assoluta della contestazione della violazione delle disposizioni normative contenute negli artt. 37, comma 1, del d.lgs. 177/05, 3, comma 1, e 5-bis, comma 3, della delibera n. 538/01/CSP;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

#### **DELIBERA**

1. L'archiviazione del procedimento sanzionatorio avviato dal Comitato regionale per le comunicazioni Piemonte nei confronti della società Videogruppo televisione S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "Videogruppo";
2. La presente delibera è notificata alla parte ed è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 28 luglio 2015

**IL PRESIDENTE**  
Angelo Marcello Cardani

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL VICE SEGRETARIO GENERALE**  
Laura Aria